COMUNE DI CATANZARO

SETTORE AA.GG. - CONTRATTI - S.U.A.C.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI FINANZIARI-UFFICIO INFORMATICO

Via Corso Mazzini n.188 - 88100 Catanzaro Tel. + 39 0961 /881419
Pec:ced@certificata.comune.catanzaro.it

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara per farne parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Catanzaro - **Settore Servizi Finanziari- Ufficio Informatico** , alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché altre informazioni relative all'appalto. L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determina Dirigenziale n.2870 del 02.10.2015 ed avverrà mediante procedura aperta. L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (nel proseguo Codice).Il luogo di esecuzione del servizio è il Comune di Catanzaro.

- CIG: 6457302E2B - Numero gara: 6219322

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Pasquale Costantino, tel. +39 0961/881419
PEC: ced@certificata.comune.catanzaro.it

Informazioni di carattere amministrativo: dott. Giuseppe Arnò, tel. +39 0961 881387 e-mail: giuseppe.arno@comunecz.it

Indirizzo al quale inviare le offerte e le domande di partecipazione: Comune di Catanzaro Stazione Unica Appaltante Comunale - Via G. Jannoni, 68 - 88100 Catanzaro - Italia, Tel. + 39 0961 881387 - PEC: appalti@certificata.comune.catanzaro.it.

La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara;
b) disciplinare di gara;
c) capitolato speciale d'appalto
d) Schema di Contratto
e) modulistica per offerta costituita da:
   - Domanda di partecipazione e dichiarazione Mod.1 (busta A):
   - Dichiarazione sostitutiva di cui all'art.38, co.1 lett. b) D.Lgs.163/2006 Mod.1/Bis (busta A) Atto di impegno di cui all'art.37 D.Lgsl63/2006 per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E.
   - Mod. 1 ter (busta A)
   - Avvalimento: dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliato Mod. 2 (busta A)
   - Avvalimento: dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario Mod. 3 (busta A)
   - Dichiarazione di subappalto Mod.4 (busta A);
   - Informazione antimafia: dichiarazione sostitutiva familiari conviventi Mod.5 (busta A)
   - Dichiarazione C.C.I.A.A. Mod. 6 (busta A)
   - Dichiarazione soggetti non censiti Mod.7 (busta A)
   - Offerta economica (busta C)

Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

1.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione sistemistica, dal 01- 01-2016 al 31-12-2017, sulla rete telematica e sulle procedure informatiche in uso presso il Comune di Catanzaro ,con l'osservanza delle norme contenute nel Capitolato Speciale.

1.2 Con il presente appalto Il Comune di Catanzaro intende affidare il servizio di assistenza sistemistica del proprio Sistema Informativo, e la manutenzione di alcune applicazioni software di seguito specificate. L'aggiudicataria, con presidio del sistema informatico comunale presso il committente o da remoto nelle ore non coperte dal servizio di presidio on-site, dovrà garantire il monitoraggio del corretto funzionamento del Sistema oltre che rendere disponibile un punto unico di ricezione delle richieste di intervento al fine di garantirne la risoluzione, nel rispetto degli SLA (livelli di servizio) contrattuali.

1.3 Descrizione dei servizi:

- Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dell'intero Sistema Informativo.
- Assistenza sistemistica dei software di base lato server
- Assistenza sistemistica sui software di base lato client
- Assistenza e manutenzione della rete LAN

Sono inoltre oggetto del presente capitolato una serie di servizi relativi alle seguenti applicazioni software, attualmente in uso presso il comune di Catanzaro:

- Gestione economica del personale;
- Gestione giuridica del personale;
- Gestione delle presenze - assenze del personale;
- Moduli Web per la gestione del cedolino e del CUD;
- PAPIRO: Archiviazione ottica dei documenti;
- WebRecall: Sofware web per la gestione degli interventi;
- Giuris Web, software per la gestione dell'ufficio legale

Le funzionalità attualmente gestite dalle applicazioni sopra elencate sono specificate nel Capitolato speciale.

Art. 2) IMPORTO A BASE DI GARA

Importo complessivo posto a base di gara è di €.320.000,00 (oltre IVA) .

Art.3) LUOGO DEL SERVIZIO

Comune di Catanzaro

Art. 4) PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati quadrimestralmente, successivamente alla verifica dell'efficacia del servizio prestato e previa presentazione di regolare fattura elettronica, inviata al seguente CODICE UNIVOCO IPA – A16ELC

Art. 5) DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata complessiva dell'appalto è di ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto.

L'Amministrazione Comunale ,ai sensi dell'art.11 ,comma12 ,del D.Lgs. N.163/2006,avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 co.2 del D.P.R. n. 207/2010; l'Impresa aggiudicataria, dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto l'Impresa avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

Art.6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

I soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente Disciplinare, costituiti da:

a) Imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili di cui all 'art. 34, comma 1 lettere a), b) e c) del Codice;

b) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all 'art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f) del Codice;

c) Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);

d) Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all 'art. 47 del Codice ed all'art. 62 del Regolamento.

e) Ai soggetti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice nonché quelle dell'art. 92 del Regolamento.

f) A norma dell'art. 38, comma 1, lett. f), del Codice e nei termini gi à chiariti dall'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave nell 'esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti.

Art. 7) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all 'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l), m), m- bis), m-ter) ed m-quater, del Codice;

b) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all 'art. 6 del D. Lgs. 6 settembre *2011,* n. 159 e s.m.i,o di una delle cause ostative previste dall 'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 ;

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

d) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui aN'art. 44 del D.Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

e) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui aN 'art. 41 del D.Lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge n. 246/2005);

f) non in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.68/99; '

g) esistenza, nei confronti dei soggetti individuati dall 'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all 'art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n.159/2011 s.m.i.;

h) non in regola con gli adempimenti previsti dal D.lgs. n.81/2008;

i) le condizioni di all'art. 53,comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, modificato dall' art.l c.42, *legge n. 190 del 2012,* (di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio, prestato per le pubbliche amministrazioni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA stesse nei propri confronti) o che incorsi, della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

j) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *"black lisf,* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell 'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, deH'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);

k) agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell 'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in pi ù di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' fatto obbligo per i concorrenti che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare, in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica ai concorrenti che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

I requisiti soggettivi di ordine generale, nei raggruppamenti temporanei di imprese A.T.I. (anche se non ancora formalmente costituiti) /Consorzi/GEE/aggregazione di imprese di rete, devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati/Consorziati/ aggregati.

I requisiti di ordine generale dovranno essere dichiarati in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 s.m.i.

É prevista, a pena di esclusione, l'accettazione espressa del Protocollo di Legalità sottoscritto tra Comune di

Catanzaro e gli Uffici Territoriali del Governo (Prefettura di Catanzaro), approvato con Delibera G.C n.220 del 15.05.2015, e costituisce causa di esclusione il mancato rispetto delle clausole ivi contenute, come meglio illustrate al punto 27 dell 'art. 16 del presente Disciplinare.

Art.8 ***REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE – art.39 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.***

8.1 La ditta per essere ammessa all'appalto dovrà essere iscritta alla C.C.I.A.A. per l'attività coerente con l'oggetto della gara.

8.2 I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che partecipano alla gara sia in forma singola che raggruppata o consorziata.

I requisiti di idoneità professionale dovranno essere forniti mediante dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 s.m.i. ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, effettuata dal concorrente o suo procuratore, con la quale ne assumono la piena responsabilità.
N.B. Nelle suddette attestazioni il concorrente dovrà dichiarare: i dati identificativi dell'impresa: codice fiscale e numero d'iscrizione, registro imprese, data di iscrizione, sezione, numero di repertorio economico amministrativo, denominazione della ditta, forma giuridica, sede (località/cap - indirizzo), data di costituzione, durata della società, oggetto sociale, partita IVA, il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; attività e relativa data d'inizio, abilitazioni, soggetti controllati (denominazione, codice fiscale, sede, ecc), composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci; la sussistenza del "Nulla osta" ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 s.m.i..
Se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applica l'art. 39, comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

Art. 9) ***REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA – art.42 del D.Lgs 163/2006 s.m.i..***

9.1. Gli operatori economici partecipanti dovranno presentare l'elenco dei principali servizi coerenti con l'oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni (2012,2013,2014), **antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara**, con l'indicazione degli importi e delle date e dei destinatari pubblici o privati, dei servizi stessi.

9.2 I requisiti di capacità di tecnica- professionale dovranno essere posseduti:

- In caso di raggruppamento di concorrenti di cui all'art.34 comma 1 lettera d), e), f) e f-bis) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario , GEIE, operatori stabiliti in altri membri), di tipo orizzontale, deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% (sessanta per cento), la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 20% (venti per cento) per un totale complessivo cumulativo del 100%;
- Per i soggetti di cui all'art.34 comma 1 lett.b) e c) del D.lgs n.163/2006 smi si applicano le previsioni dell'art.35 dello stesso decreto e per i consorzi stabili si applica anche l'art.277 del DPR n. 207/2010 e smi.
- Per i soggetti di cui all'art.34 comma 1 lett. d), e), f) ed f-bis) del D.lgs n. 163/2006 smi (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, operatori stabiliti in altri Stati membri), la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
-

Art.10) ***REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA*** **(art.41 D.lgs.n.163/2006 e smi)**

10.1 dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n.445/2000 smi, concernente il fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, di importo non inferiore al doppio della somma posta a base d'asta (Iva esclusa). A tal fine si precisa che tale richiesta è inerente alla specificità, complessità e delicatezza del servizio in questione e **che per ultimo**

triennio si intende quello relativo agli ultimi tre esercizi annuali (2012,2013,2014),la cui documentazione relativa al fatturato d'impresa risulta depositata presso gli Uffici competenti.

Il presente requisito dovrà essere posseduto:

- In caso di raggruppamento di concorrenti di cui all'art.34 comma 1 lettera d), e), f) e f-bis) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario , GEIE, operatori stabiliti in altri membri), di tipo orizzontale, deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% (sessanta per cento), la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 20% (venti per cento) per un totale complessivo cumulativo del 100%;
- Per i soggetti di cui all'art.34 comma 1 lett.b) e c) del D.lgs n.163/2006 smi si applicano le previsioni dell'art.35 dello stesso decreto e per i consorzi stabili si applica anche dell'art.277 del DPR n. 207/2010 e smi.
- Per i soggetti di cui all'art.34 comma 1 lett. d), e), f) ed f-bis) del D.lgs n. 163/2006 smi (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, operatori stabiliti in altri Stati membri), la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Per il raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione (art.37, comma 2 D.Lgs n. 163/2006 smi).

In caso di operatori riuniti o consorziati, nell'offerta dovranno essere specificati le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (art.37 comma 4 D.Lgs n. 163/2006 smi).

Art.11) MODALITÀ DI VERIFICA REQUISITI

11.1 Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012;

11.2 Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della succitata delibera, da inserire nella Busta A - Documentazione amministrativa;

11.3 I concorrenti devono inserire sulla propria libreria virtuale i documenti relative ai requisiti di ordine generale e alcuni documenti relativi ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, abbinandoli allo specifico requisito, secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente;

11.4 Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell''Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti;

11.5 Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante;

11.6 Si precisa che, qualora nel corso della acquisizione dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase a verifica della procedura di aggiudicazione, si verifichino interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali dell'appalto, si proceder à alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali (art. 6- bis D.Lgs. 163/2006).

Art.12) CONTRIBUTO ANAC

L'impresa concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà allegare l'attestazione in originale dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di importo pari ad **EUR 35,00** ,ai sensi della Deliberazione del 5 marzo 2014 dell'AVCP, secondo le istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità. ***La ricevuta dovrà contenere il Codice CIG assegnato alla presente procedura di gara ed i dati identificati del concorrente***

Art. 13 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Cauzione provvisoria:

1. Le ditte concorrenti, a garanzia degli assumendi obblighi, dovranno costituire, a pena di esclusione, apposita

cauzione del 2% dell'importo a base d'asta (320.000,00 EUR) e pertanto ammontante ad 6.400,00 EUR (seimilaquattrocento/00) da prestare secondo le modalità di cui all'art. 75 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i..

2. La garanzia dovrà avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione Appaltante, qualora al momento della scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione. In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.
3. L'importo della garanzia, è ridotto del 50%, ai sensi dell'art.75, comma 7 del D. Lgs. n.163/2006 commi 1 e 2 s.m.i. per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, Certificazione di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 11.09.2007, n.7). Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione del 50% dell 'importo della garanzia è ammessa solo se tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati siano in possesso della suddetta certificazione del sistema di qualità. L'offerta è corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti approvato con D. Lgs. n. 163/06 e di cui all'art. 123 del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. n.207/10), qualora l'offerente risultasse affidatario.
4. Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito dopo l'aggiudicazione della gara ai concorrenti non aggiudicatari. Quello della ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla stipulazione del contratto ed alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
5. Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito con una delle seguenti modalità:
    a. assegno circolare intestato al Comune di Catanzaro;
    b. attestazione di bonifico avente come beneficiario il Comune di Catanzaro da appoggiare a: Banca Monte dei Paschi di Siena di Catanzaro - CODICE IBAN: IT 20 F 01030 04400 000000507296. Nel caso di versamento sul c/c intestato al Comune di Catanzaro, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà appoggiare il mandato di pagamento;
    c. mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.lgs n.385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13.02.1959, n.449 s.m.i.) oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari, purché questi siano iscritti nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - d'ora in avanti T.U.B.) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sul punto, si precisa che l'Albo unico degli intermediari di cui al citato art.106 del d.lgs. 385/1993 (previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. dall 'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19/09/ 2012n.169), non è stato ancora istituito e che, dalla data del 12 maggio 2015, ha preso avvio il regime transitorio di dodici mesi volto ad assicurare l'ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo. Pertanto, fino al 12/05/2016 continuerà ad applicarsi, per gli intermediari non iscritti al nuovo albo unico, il regime antecedente secondo cui gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U.B. (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il d.lgs. n.169/2012). ://infostat.bancaditalia.it/giava-inquirv-public/flex/Giava/GIAVAFEInquirv.html#.
    Si segnala, altresì, che la Banca d'Italia ha inserito sul proprio sito internet anche un elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell' attività bancaria e finanziaria in Italia ed un elenco di segnalazioni di abusiva

attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi.

Inoltre, si chiarisce che, in caso di presentazione di una cauzione provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la stazione appaltante dovrà procedere all'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento. La garanzia provvisoria, infatti, assolve allo scopo di assicurare la serietà dell'offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso non si addivenga alla stipula del contratto per causa imputabile all 'aggiudicatario. Pertanto, essa è un elemento essenziale dell'offerta e non un mero elemento di corredo della stessa. Inoltre, si evidenzia che l'esclusione dell'offerta non corredata da idonea garanzia provvisoria (e dunque la presentazione di una fideiussione rilasciata da un soggetto non autorizzato) discende anche dal 'interpretazione sistematica dei commi 1 e 8 dell 'art. 75, risultando incoerente escludere un concorrente che presenta la garanzia priva dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto e non escludere quello che non presenta la fideiussione. Pertanto, come già evidenziato, la determinazione dell'Autorità n. 1 del 08.01.2015, il combinato disposto dell''art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del Codice, consente la sanatoria di «ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria, a condizione che quest'ulti ma sia stata già costituita alla data di presentazione dell 'offerta e rispetti la previsione di cui all 'art. 75, comma 5 del Codice, vaie a dire decorrere da tale data: diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti,

g) Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Catanzaro. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR n.445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'istituto di Credito o Compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo. In caso di RTI .aggregazioni di imprese di rete o di consorzio ordinario o GEIE non ancora formalmente costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento,l 'aggregazione di imprese di rete.il consorzio o il GEIE e deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutte le imprese stesse *(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4.10.2005,* n.S).Nel caso di RTI .aggregazioni di imprese di rete o di consorzio ordinario o GEIE o consorzio ordinario formalmente costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata, a pena di esclusione, al soggetto indicato quale capogruppo, in nome e per conto anche degli altri soggetti costituenti il Raggruppamento.

Cauzione definitiva

a) la ditta aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva, pari al 10% dell 'importo contrattuale, secondo le modalità di cui all 'art. 113 del D.LGS N. 163/2006 s.m.i.;
b) la garanzia fideiussoria redatta con le modalità di cui all'art.75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all 'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
c) l'importo della garanzia, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la certificazione del sistema di qualità. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;

Art. 14) SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei termini e alle condizioni previsti dall'118 del D.Lg. n.163/2006 e smi.

Art. 15) CHIARIMENTI

15.1 E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP Dott. Pasquale Costantino mediante pec: ced@certiicata.comune.catanzaro.it - pasquale.costantino@ccertificata.comune.catanzaro.it entro e non oltre le **ore 11:00** del giorno **29/12/2015.**

15.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le

richieste presentate in tempo utile, verranno fornite tempestivamente e comunque entro il giorno **04/01/2016**, salvo l'oggettiva impossibilità di rispettare il suddetto termine. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

15.3 La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.comune.catanzaro.it

Art. 16) AVVALIMENTO (art.49 del D. Lgs. n. 163/2006)

Qualora il concorrente utilizza l'istituto dell' avvalimento, oltre al mod.1 dovrà allegare:

- Dichiarazione (Mod. n.2) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato) sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000 s.m.i., verificabile ai sensi dell'art.48 del D. lgs n. 163/2006 s.m.i., con la quale attesta:
  a. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art.49 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.;
  b. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato.

  N.B. Oltre alla suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o copia autenticata, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Dal contratto discendono, ai sensi dell'art.49, comma 5 D.lgs n. 163/2006 s.m.i., nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Nel caso di avvalimento nei confronti di un 'impresa che appartiene al medesimo gruppo,in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell''impresa ausiliata (mod.2) una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art49, comma 5, del D.Lgs n.163/2006 in materia di normativa Antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione deN'importo dell'appalto posto a base di gara.
- Dichiarazione (Mod. n. 3) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi deN'art.47 del DPR n. 445/2000 s.m.i., con la quale attesta:
  a. le proprie generalità;
  b. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art.38 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.;
  c. di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione appaltante a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
  d. che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.
- Dichiarazione (Mod. n. 5) - familiari conviventi.

N.B.: La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale).

Art.17) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico chiuso, contenente tutta la documentazione richiesta e l'offerta, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. I plichi dovranno pervenire con qualunque mezzo All' Ufficio Protocollo del Comune di Catanzaro, Settore AA.GG./SUAC, Via Jannoni, 88100 Catanzaro, entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 11/01/2016**, a pena di esclusione.

Il recapito tempestivo ed integro dei plichi, indipendentemente dalla modalità di recapito utilizzata, rimane a completo e ad esclusivo rischio dei concorrenti.

Qualunque siano le modalità di presentazione, l'offerta si considera pervenuta in ritardo e, quindi, non ammessa alla gara, qualora dovesse pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Catanzaro oltre il termine prefissato di ricezione, anche per cause indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spedita in tempo utile. Ciò vale anche per i plichi spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno, a nulla valendo la data di spedizione con data antecedente risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. I plichi pervenuti oltre il termine perentorio di ricezione, non verranno aperti e si procederà all'esclusione dei relativi concorrenti. La Stazione Appaltante non è

tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

I plichi, per garantire l'identificazione della provenienza, a pena di esclusione, dovranno riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- ✓ Ragione sociale, indirizzo del mittente, indirizzo e-mail e Pec, codice fiscale e/o partita IVA dell'impresa concorrente (nel caso di RTI sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
- ✓ Dicitura "NON APRIRE" "CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA " AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMISTICA, DAL 01- 01-2016 AL 31-12-2017, SULLA RETE TELEMATICA E SULLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO -CIG: 6457302E2B.
- ✓ Scadenza offerte: **11/01/2016 ore 12:00** Ogni plico dovrà contenere al proprio interno tre buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:
  - **Busta A** "Documentazione Amministrativa"
  - **Busta B** "Offerta Tecnica"
  - **Busta C** " Offerta economica"
  -

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa o dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituir à causa di esclusione. Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti potranno utilizzare i modelli di dichiarazioni allegati al presente Disciplinare, predisposti dalla Stazione Appaltante in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore e tenuto conto della forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara. Qualora il concorrente, invece, non intenda utilizzare i predetti moduli sarà sua cura rendere tutte le dichiarazioni indicate nel prosieguo del presente Disciplinare, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa, al riguardo, che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente Disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

Art. 18) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI

18.1 Contenuto Della Busta "A" - Documentazione Amministrativa

Nella busta A devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione, in carta legale da €.16,00 ed autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di

carattere generale e speciale (artt.7 e 8 del presente disciplinare) resa dal L. R. dell'impresa concorrente come da Mod.1 allegato al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale;

2.Autocertificazione resa da parte di tutti i soggetti di cui all 'art. 38, co.1 lett. b) del DLgs n. 163/2006 smi come da modello (1 -bis) allegato al presente disciplinare;

3. Autocertificazione (di atto di impegno di cui all'art.37 del d.lgs n. 163/2006 smi per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E) come da modello (I.ter) allegato al presente disciplinare;

4. Autocertificazione resa dal soggetto ausiliato, come da mod. 2, allegato al presente disciplinare;

5. Autocertificazione resa dal soggetto ausiliario, come da mod. 3, allegato al presente disciplinare.

6. Autocertificazione di subappalto resa dal Legale Rappresentante dell 'impresa concorrente come da mod. 4,allegato al presente disciplinare;

7.Autocertificazione del legale rappresentante come da modello allegato (Mod. 5) , resa nelle forme di legge, attestante la composizione del proprio nucleo familiare con l'indicazione di tutti i dati anagrafici ed il codice fiscale. Tale autocertificazione deve essere inoltre presentata dal/i direttore/i tecnico/i (se persona diversa da titolare) per l'imprese individuali; dai soci e dal diretto tecnico se si tratta do società in nome collettivo; dai soci, accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In caso di A.T.I. e di Consorzi stabili la documentazione di cui ai punti 1,2,3,4,5 e 6, dovrà essere prodotta, pena l'esclusione, da ogni ditta partecipante al raggruppamento per le ATI e, per i Consorzi Stabili, anche dall'impresa espressamente indicata come esecutrice dei lavori;

8.Cauzione provvisoria presentata in uno dei modi previsti dall 'art. 75 comma 2 e 3 DLgs 163/06;

9.Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, come da Mod.1 allegato al presente disciplinare, con la quale accetta espressamente tutte le condizioni ivi contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato

d'appalto, nello schema di contratti e nelle risposte ai quesiti;

9.Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, coma da Mod.1 allegato al presente disciplinare, di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010;

10. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante di impegnarsi ad adottare per il personale addetto al servizio e per tutta la durata di questi, condizioni normative e retributive non diverse n é inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavori e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori;

11.Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ,come da modello 1 allegato al disciplinare di gara, attestante:

- di non aver conferito incarichi professionali o di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con dipendenti pubblici che abbino cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi di servizio, abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali ai sensi dell'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- che non sussiste a suo carico alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art.44 del D. Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all 'art. 41 del DLgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge n. 246/2005).

12. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante,come da modello 1 allegato al presente disciplinare di gara, di essere consapevole:
    - che, in attuazione degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/06, la mancanza, l'incompletezza o le irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla presente procedura, comporterà il pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all' 1 per mille dell'importo dell'appalto, il cui versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dal punto 20.1. dell'art. 20 dello stesso Disciplinare;
    - che, in tale caso, sarà assegnato un termine di tre gg. per procedere all'integrazione e/o regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, si procederà all'esclusione dalla gara;
13. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante di impegnarsi, in caso di aggiudicazione,a rimborsare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art.26,comma1,lett. a) del D.L. n. 66/2014, le spese per la pubblicazione del bando sostenute dalla Stazione Appaltante;
14. I concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, dovranno allegare la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;
15. I raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo e 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dovranno allegare:
    - se non ancora costituiti, dichiarazione, resa secondo il modello 1-ter allegato al presente disciplinare, di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa;
    - se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in

alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

- in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni riportate nei modelli allegati al presente disciplinare,distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

16. Limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e smi, dovrà essere allegata dichiarazione con l'indicazione del consorziato o dei consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara. Il consorziato o i consorziati cos ì indicati dovranno presentare e sottoscrivere le dichiarazioni riportate nei modelli allegati al presente disciplinare, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
17. I concorrenti che debbono oppure che intendono avvalersi del subappalto dovranno allegare una dichiarazione, come da modello 4 allegato al presente disciplinare, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica i lavori della categoria prevalente nonché i lavori della categoria scorporabile che intende subappaltare con indicazione delle quote nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, dal bando e capitolato di gara;
18. I concorrenti che ricorrono all'avvalimento, per come prescritto dagli artt.49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed 88 del D.P.R 207/2010, dovranno allegare:
    a) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
    b) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
        b1) attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all 'articolo 38 del d.lgs. 163 del 2006 e s. m. i. come da modello allegato (Mod. 3);
        b2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti; b3) attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata n é si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; oppure di trovarsi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la Ditta concorrente alla gara in situazione di controllo e che tale controllo non ha condizionato la formulazione della propria offerta; b4) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un 'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; b5) la ditta ausiliaria dovrà dichiarare quanto previsto dal c. 6 del sopracitato art.49;
19. Dichiarazione, ai sensi dell'art.79, comma 5 bis e 5 quinquies del DLgs. n.163/2006 e s.m.i., a titolo collaborativo, la cui assenza non è causa di esclusione:
    - ✓ del domicilio eletto per le comunicazioni;
    - ✓ dell'indirizzo di posta elettronica certificata corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle
    - ✓ comunicazioni;
20. Per ogni operatore economico raggruppato o consorziato dovrà essere allegata dichiarazione dalla quale si attesti il possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori o delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che intende assumere nel raggruppamento;
21. ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo dovrà allegare dichiarazione attestante il possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante dovrà allegare dichiarazione attestante il possesso del requisito nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo;
22. dichiarazione attestante il possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, rilasciata da un organismo accreditato SINCERI o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante

sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale di tipo orizzontale dovrà essere presentata dichiarazione da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati attestante il possesso del requisito; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale dovrà essere presentata dichiarazione da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati attestante il requisito posseduto;

23 dichiarazione,resa dal L. R. della ditta concorrente, come da modello 1 allegato al presente disciplinare, che accetta, a pena di esclusione, il protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Catanzaro e il Comune di Catanzaro approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 15-05-2015 e si obbliga al rispetto delle clausole contrattuali indicate dal citato Protocollo di legalità che si riportano di seguito:

Clausola n.1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2015 presso la Prefettura di Catanzaro, tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/catanzaro, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne *incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n.3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o al- l'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l' assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ci ò al fine di consentire, nell' immediato, eventuali iniziative di competenza. Clausola *n. 5*

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell' autorizzazione al subappalto o subcontratto,qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive. salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014. convertilo con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contralto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno applicale mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell 'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina de! responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatane, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n.8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell' art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alta stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c.. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale,

o dei dirigenti dell' impresa, con funzioni specifiche relative all' affidamento, alla stipula e all ' esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt..317c.p.. 318 c.p.,319 c.p., 319- bis c.p., 319- ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p,. 322 c.p.. 322- bis.. 346- bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinata alla previa intesa con l'A.N.A.C. A, tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà da parte di quest'ultima di avvalersi ella clausola risolutiva espressa di cui alò'art. 1456 del c.c. ne darà comunicazione all'A.N.A.C. che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima ed il sub-appaltatore o sub-contraente alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n.90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n.114/2014.

24 Il PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 del 'AVCP.

25 Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.(ex Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici) di importo pari **ad EUR** 35,00 ai sensi della Deliberazione 21 dicembre 2011 dell'AVCP(ora ANAC);

26 L'attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa ;

27 L'elenco dei documenti presentati .

18.2 Contenuto Della Busta "B"- Offerta Tecnica

La busta recante all'esterno la dicitura "Offerta tecnica", dovrà contenere, a pena d'esclusione, la seguente documentazione, per come previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

L'offerta tecnica da valutare deve essere costituita da:

a) una relazione sintetica di max 30 pagine (max 15 fogli fronte retro) formato A4 carattere Arial 11, nella quale illustra il progetto redatto secondo i criteri ed i sub-criteri di valutazione riportati al punto 19.1 dell'art. 19 del presente disciplinare. Poichè saranno oggetto di valutazione è consentito allegare alla relazione i curricula vitae in formato europeo del personale impiegato nel progetto e le certificazioni in loro possesso.

b) La relazione eventualmente potrà essere corredata da appositi schemi riassuntivi (senza superare il numero di pagine precedentemente citato) che permettono di avere un quadro di insieme dei servizi, di facile valutazione, e che consentano di avere chiara l'organizzazione che verrà adottata.

18.3 Contenuto della Busta "B"- Offerta Economica

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, a pena di esclusione, come indicato nel Capitolato speciale d'appalto:

A. Offerta economica, in bollo, redatta in lingua italiana,riportante l'indicazione: dell 'oggetto della gara, del CIG e del ribasso percentuale offerto espresso in cifre e in lettere, da applicare sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa o dal Legale Rappresentante in caso di ATI costituita o dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio;

B. Dichiarazione che i costi della sicurezza interni all'azienda previsti dall' 87 comma 4 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i. sono pari a €._____ ;

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n.163 del 2006:

- l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente punto Busta N.1 Documentazione Amministrativa.

Art. 19) CRITERIO E MODALITÀ' DI AGGIUDICAZIONE

19.1 L'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all' art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e sm.i., secondo i seguenti criteri di valutazione:

- **elementi di natura qualitativa (offerta tecnica) – Punteggio massimo 70/100;**
- **elementi di natura quantitativa (prezzo) – Punteggio massimo 30/100.**

19.2 OFFERTA TECNICA (max punti 60) cosi suddivisi

A) Organizzazione per l'erogazione del servizio Max punti 25;

a1) Organizzazione generale del servizio rispondenza ai requisiti del capitolato ed eventuali servizi aggiuntivi offerti **max punti 15 ;**

a2) Sistema di qualità: possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi d'assistenza e manutenzione di sistemi informatici compresi lo sviluppo software e le reti telematiche (LAN) **max punti 02 ;**

a3) Tecnologie utilizzate e mezzi usufruibili: Utilizzo di software per il monitoraggio dei sistemi, **max punti 08;**

B) Composizione del pool di risorse professionali, del numero e vicinanza di sedi per adempiere i servizi, tenendo conto anche della qualità delle figure professionali, curricula e mix impiegati Max punti 20;

b1) Composizione del pool di risorse professionali, qualità delle figure, curricula e mix impiegati, utilizzati per la resa dei servizi oggetto del presente appalto **max punti 15 ;**

b2) Numero e vicinanza di sedi per adempiere i servizi oggetto del presente appalto **max punti 05**

C) Operazioni di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva Max punti 15;

c1) Referenze specifiche sulla manutenzione correttiva ed evolutiva delle applicazioni oggetto del bando **max punti 10**

c2) Organizzazione e gestione del servizio di manutenzione software applicativo **max punti 05**

D) Tempi d'intervento e livelli di servizio proposti Max punti 7;

d1) Impegni presi dall'azienda con indicazione dettagliata degli SLA (Livelli di Servizio) **max punti 07**

E) Garanzie offerte sui risultati attesi per l'Amministrazione in funzione della solidità dell'impresa e di esperienze simili già maturate

Max punti 3 ;

e1) Livello di fatturato in attività similari documentato e numero di referenze similari su sistemi informativi di dimensioni paragonabili a quello del comune di Catanzaro **max punti 03**

L'assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico dell'offerta sarà effettuata applicando il metodo aggregativo-compensatore, di cui all'allegato P, lett. a) n.4 al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. Quest 'ultimo prevede che la migliore offerta sia quella del concorrente che consegua la somma maggiore dei punteggi, ottenuti moltiplicando, per ogni criterio di valutazione, il peso o punteggio del criterio per il relativo coefficiente attribuito al concorrente, secondo la seguente formula:

$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$

dove

- $C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

- V (a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
$\sum_n$ = sommatoria

I coefficienti $V_{(a)i}$, per quanto attiene agli elementi di valutazione di natura qualitativa, saranno determinati mediante il metodo della media dei coefficienti (fino alla seconda cifra decimale, e qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, sarà considerato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore), variabile tra zero e uno, in base a descrittori di prestazioni riportati nella tabella 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai vari elementi costituenti i sub-pesi di ogni settore e riportato nella precedente Tabella di Valutazione.
I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai singoli sub-elementi ed elementi di valutazione verranno riparametrati al peso complessivo previsto per il sub-elemento e per l'elemento di partenza, attribuendo il coefficiente pari a 1 (uno) al concorrente il cui punteggio, risultante dalla somma della media aritmetica dei punteggi attribuiti dai commissari, ottenga il valore più alto, e alle altre somme ottenute dagli altri concorrenti, coefficienti variabili tra uno e zero, in proporzione lineare riparametrata.
Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per i parametri, sono individuati i seguenti giudizi, in quanto applicabili, con relativo coefficiente numerico

DESCRITTORI LIVELLO PRESTAZIONE	VALORI
Livello di definizione ottimo, con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate in maniera complessa, rispondente agli standards qualitativi e prestazionali richiesti.	1,00
Livello di definizione buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0.80
Livello di definizione discreto, con proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standards qualitativi e prestazionali richiesti.	0.60
Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standards qualitativi e prestazionali richiesti	0.40
Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,20
Senza alcuna proposta o insufficiente rispetto agli standards qualitativi e prestazionali richiesti	0.00

Per ogni descrittore è fissato un valore; ogni coppia di valori definisce un range di valori attribuibili. Il valore che il singolo commissario può attribuire potrà variare rispetto a quelli indicati, adattandolo all'interno del range individuato coerentemente In ogni caso il valore attribuito potrà avere al massimo due cifre decimali.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio il progetto di gestione deve indicare dettagliatamente le fasi del servizio che saranno svolte da ciascun partecipante.

19.3 OFFERTA ECONOMICA massimo 30 punti

Il punteggio verrà calcolato applicando la seguente formula:

$V_i = R_i/R_{max}$

Dove: V_i è il punteggio da assegnare all'offerta economica in considerazione;

R_i è la percentuale di ribasso relativa all'offerta del concorrente in considerazione;

R_{max} è il valore della percentuale di ribasso massimo tra tutte le offerte presentate.

La colonna del punteggio è calcolata nel modo seguente: $V_i * 30$

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre ed in lettere, sarà considerata valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.
Per la compilazione della graduatoria, il punteggio finale sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.
Nel caso di parità nel punteggio complessivo (offerta tecnica ed offerta economica) il primo classificato sarà quello che avrà ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Art. 20) SOCCORSO ISTRUTTORIO

20.1 La nuova disciplina del soccorso istruttorio combinata con la disciplina delle cause tassative di esclusione dalla gara (art. 38, comma *2-bis* e art. 46, comma 1-fer del D.Lgs.163/2006) stabilisce il diritto di ogni concorrente ammesso alla

gara a regolarizzare eventuali carenze ritenute essenziali della propria offerta, previo pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della stazione appaltante.

Ai fini della presente gara,la stazione appaltante stabilisce che sono ritenute essenziali tutte le prescrizioni relative al contenuto della Busta A"DOCUMENTAZIONE", ossia agli elementi (dichiarazioni,documenti, ecc.) a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. In caso di carenza, omissione o irregolarità di uno o più elementi comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà invitato a completare la propria offerta entro il termine perentorio di tre giorni e al contestuale pagamento obbligatorio complessivo, non divisibile, non scalabile e non proporzionabile in misura dell' 1 per mille dell'importo a base d'asta complessivo, pari a **Eur 320**,00 (trecentoventi/00) a favore del Comune di Catanzaro, in qualità di stazione appaltante, mediante bonifico avente come beneficiario il Comune di Catanzaro da appoggiare a: Banca Monte dei Paschi di Siena di Catanzaro - CODICE IBAN: IT 20 F 01030 04400 000000507296 con la causale: sanzione pecuniaria relativa alla gara **per L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMISTICA, DAL 01- 01-2016 AL 31-12-2017, SULLA RETE TELEMATICA E SULLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO -CIG: 6457302E2B.** Il diritto a sanare l'offerta riguarda esclusivamente la produzione/integrazione di elementi a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, non l'acquisizione dei requisiti stessi. I requisiti di partecipazione alla gara devono, a pena di esclusione, essere posseduti dal concorrente alla scadenza del termine fissato per la presentazione del 'offerta. La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

20.2 La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente articolo.

20.3 Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o pi ù irregolarità essenziali stabilite nel presente articolo non comporterà l'esclusione dalla presente gara.

20.3 Carenze non sanabili costituenti causa di esclusione senza sanzione

Con riferimento alla presente procedura di gara, si considerano carenze non sanabili:

- presentazione offerta oltre il termine di scadenza; tutti i casi di violazione del principio di segretezza delle offerte tali da integrare la fattispecie di cui all 'art. 46 comma 1 bis (v. sezione 2.2.1 determinazione ANAC n. 1/2015);
- se al momento della data di presentazione dell'offerta la garanzia provvisoria non è stata costituita;
- Busta B): mancata presentazione dell' offerta economica, ovvero priva di prezzo o ribasso, offerta plurima o condizionata; offerta in aumento, offerta pari a zero o numero uno o comunque indeterminata;
- Presenza dell'offerta economica o di elementi relativi all'offerta economica nella documentazione amministrativa o tecnica;
- Mancata effettuazione del sopralluogo "assistito";
- Omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità;
- Omessa indicazione di condanne riportate dai soggetti di cui alla lett. c) nel caso di dichiarazione negativa del concorrente, laddove, invece le stesse sussistono. La fattispecie integra gli estremi del falso in gara con tutte le conseguenze in termini di non sanabilità della dichiarazione resa, esclusione del concorrente e segnalazione all'ANAC;
- Non sanabilità dei requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dal concorrente entro il termine di presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente.

20.4 Carenze sanabili oggetto di regolarizzazione o integrazione documentale con applicazione della sanzione:

- mancanza della domanda di partecipazione o omessa, incompleta o irregolare compilazione della stessa con riferimento alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali e speciali, nonché mancata sottoscrizione della stessa. In particolare le carenze essenziali riguardano l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito di cui al comma 1 art. 38 sia posseduto o meno e da quali soggetti, che si verifica nei seguenti casi:
  a) non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 art. 38;
  b) la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito;
  c) la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno;
- mancata indicazione delle quote di partecipazione al RTI (per i lavori) e quote di esecuzione;
- mancata presentazione del documento attestante la garanzia provvisoria purché già stata costituita alla data di

presentazione dell'offerta o importo non sufficiente della medesima, ivi inclusa la mancanza di impegno alla presentazione cauzione definitiva ovvero l'assenza di altre clausole della garanzia;

- mancata presentazione: atto costitutivo e statuto in caso di consorzi stabili ovvero consorzi ordinari costituiti; atto di impegno alla costituzione RTI o consorzio ordinario costituendi; mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza nel caso di RTI costituiti; procura nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore del legale rappresentante;

In tema di avvalimento risulta sanabile la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 49 D.lgs 163/2006, fatta eccezione per la dichiarazione di avvalimento resa ai sensi dell'art. 49 comma 2 lett. a) nel caso di mancata allegazione e comprova del contratto di avvalimento gi à siglato entro la data di presentazione dell'offerta; carenze in ordine alla dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di legalità;

- mancata sottoscrizione dell'offerta economica entro i limiti della salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta;
- mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica entro i limiti della salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta;
- nel caso di RTI ciascun singolo componente dovr à procedere per quanto di propria competenza alla regolarizzazione o integrazione documentale a pena di esclusione dell'intero RTI.

20.5 Il meccanismo di regolarizzazione non è abbinato alla sanzione nel caso di:

- clausole e disposizioni ambigue della lex specialis tali da autorizzare il soccorso istruttorio;
- tutti i casi di irregolarità o carenze non essenziali ma indispensabili (es. indicazione posizione INPS, INAIL, Cassa Edili;
- indicazione estremi decreto del Tribunale competente relativo al concordato in regime di continuità aziendale;
- indicazione dell' Agenzia delle Entrate competente; mancata allegazione PASSOE;
- mancata indicazione del domicilio eletto ex art. 79, comma 5-quinquies;
- mancata documentazione a comprova del versamento del contributo disposto a favore di ANAC;
- in ordine alla garanzia provvisoria il mancato inserimento delle seguenti clausole: ' "L'istituto bancario o assicurativo si impegna altresì a pagare la cauzione provvisoria dietro semplice presentazione della copia della medesima garanzia inviata dal concorrente alla stazione appaltante mediante pec all'indirizzo di posta certificata: appalti@certificata.comune.catanzaro.it".

20.6 Elementi non essenziali e non indispensabili per i quali non opera il soccorso istruttorio:

- dichiarazioni relative a requisiti verificabili d'ufficio (Iscrizione alla CCIAA, possesso idonea attestazione SOA in ordine al rispetto norme di garanzia qualità);
- dichiarazione possesso certificazione di qualità solo ai fini della riduzione del 50% della cauzione;
- mancata apposizione del bollo;
- mancata allegazione dell'attestazione del sopralluogo assistito

20.7 Applicazione della sanzione

- la sanzione individuata al punto 20.1 sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio;
- la sanzione è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera omnicomprensiva. La sanzione viene vista come "una tantum", quindi anche in presenza di più carenze, anche in documenti o buste diverse, la sanzione viene applicata una sola volta;
- la sanzione deve essere comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti anche nel caso di presentazione dell'offerta da RTI
- la sanzione deve essere comminata anche all'impresa ausiliaria nel caso di dichiarazioni carenti;

20.8 Il procedimento di regolarizzazione opera come segue:

a. invio comunicazione (a mezzo pec) al concorrente con termine perentorio di tre per la regolarizzazione della carenza riscontrata dall'autorità di gara;
b. l'obbligo del concorrente di procedere al pagamento della sanzione, che comunque non è condizione necessaria per il perfezionamento della regolarizzazione;
c. se il concorrente regolarizza e paga la sanzione si procede oltre e si verbalizza nel verbale l'avvenuta regolarizzazione entro il termine perentorio;

d. se il concorrente regolarizza e non paga la sanzione,si procede con il recupero coattivo dell 'importo dovuto ai sensi della legge 689/1981;

e. se il concorrente non regolarizza entro il termine e non paga la sanzione e tale fatto dipenda dalla mancanza dei requisiti di natura generale e/o speciale, deve essere segnalato il fatto all 'ANAC ed incamerata la cauzione provvisoria in toto;

d. Se il concorrente che non regolarizza ha pagato la sanzione si procede con la sola esclusione dandone conto nel verbale.

Art. 21) CAUSA DI ESCLUSIONE IMMEDIATA

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni oltre nei casi previsti al punto 20.4 dell'art.20, anche nei seguenti casi:

la presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs.12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.; la mancanza dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l'esecuzione dei lavori; il mancato rispetto di quanto previsto dall'art.49,comma 8, d.lgs. cit. dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: "In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti";

si precisa, inoltre, che la mancanza della eventuale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006), poiché afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata, a meno che la stessa non emerga in modo chiaro e univoco dalla documentazione presentata dal concorrente; la partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art. 36, comma 5 d. lgs.cit.; per i consorzi stabili; nonché dell'art. 37, comma 7 primo periodo d.lgs. cit., per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari.

Art 22) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione, nominata con apposito provvedimento del Dirigente del Settore AA.GG./SUAC, successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari di componenti esperti nelle materie attinenti l'appalto in oggetto, ai sensi dell''art. 84 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

Art. 23) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

23.1 La commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura della Busta "A - Documentazione Amministrativa", in seduta pubblica procede a:

a. verificare l'integrità dei plichi con particolare riferimento a quanto prescritto dal presente disciplinare di gara;

b. verificare la conformità della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni sostitutive prodotte aH'interno della busta "A" alle prescrizioni del bando di gara, del presente disciplinare ed alla vigente normativa - compresa la conformità dei PASSOE prodotti dagli operatori economici - l'idoneità rispetto al presente appalto degli attestati SOA rilasciati dagli organismi di certificazione e la validit à temporale delle certificazioni di qualità;

c. verificare, ai sensi e per effetto deH'art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. che non vi siano soggetti che abbia/no partecipato alla presente procedura di affidamento in pi ù di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti; ovvero che, qualora abbiano partecipato alla presente gara in raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;

d. verificare, ai sensi e per effetto deH'art. 36, comma 5, primo periodo, e dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui aH'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato di concorrere - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia consorziato;

e. eventualmente e solo qualora ne ricorrano i presupposti - sorteggiare, ai sensi dell'art. 48 comma 1, del D.Lgs. 163/2006, almeno il 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali;

f. escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui - con riferimento alle verifiche di cui ai precedenti punti - si accerti la presenza delle cause di immediata esclusione indicate ai precedenti articoli 19 e 20;

g. aprire le buste delle offerte tecniche (busta "B") presentate dalle imprese concorrenti non immediatamente

escluse procedendo alla verifica formale dei documenti prodotti. Nel caso in cui si accerti la presenza di una o più irregolarità essenziali come indicate al precedente articolo 19, si proceder à all' attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 (e conseguente applicazione della sanzione pecuniaria). La commissione di gara osserverà le disposizioni previste dall'art 46 comma 1 ter del Dlgs 163/2006 e s.m.i.

Le procedure di soccorso istruttorio, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, qualora si renda necessario attivarle, si svolgeranno in parallelo all'eventuale sub-procedimento di verifica a campione ex art. 48, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e all'eventuale sub-procedimento di regolarizzazione di PASSOE non conforme - ove presenti.

Alla conclusione degli eventuali sub procedimenti sopra indicati si procederà alla convocazione di una nuova seduta pubblica nel corso della quale si renderanno noti gli esiti degli stessi. Pertanto gli eventuali soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della prima seduta pubblica di apertura delle buste "A" e "B", si caratterizzano come *"sub-procedimenti presupposti"* nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, avverr à solo dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali.

23.2 Verifica dei requisiti generali

La stazione appaltante si riserva la facolt à di verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, da autonomi riscontri e dalla consultazione dei dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorit à per la vigilanza sui contratti pubblici, anche ai sensi e per effetti dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000 e s.m.i., con controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicit à delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 e s.m.i, la Commissione procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali.

23.3 Verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 15.1.2014, negli appalti di lavori pubblici di importo superiore ad euro 150.000,00, la verifica ex art. 48 del Codice non è applicabile in quanto, in questo caso, l'attestato SOA è obbligatorio per chiunque esegua i lavori pubblici e costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione di esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici. In tal caso infatti l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti, dunque, ne verificano il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del D. Lgs.163/2006.

23.4 Valutazione delle offerte

Successivamente, nel corso della/e seduta/e riservata/e, la commissione giudicatrice procederà ad esaminare le offerte tecniche di cui alla busta "B - Offerta tecnica", presentate dai concorrenti ammessi dalla gara e ad assegnare i punteggi provvisori relativamente ai criteri di valutazione di natura qualitativa relativi sub criteri, indicati al precedente articolo 17. Per l'attribuzione di questi punteggi la Commissione proceder à formulando propri giudizi e valutazioni sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione prodotta dai concorrenti ed attribuirà per ognuno dei suddetti sub-criteri di valutazione il relativo punteggio secondo la metodologia dettagliatamente indicata al medesimo articolo. La Commissione giudicatrice si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell'offerta tecnica.

23.5 Apertura delle BUSTE C) CONTENENTI L' OFFERTE ECONOMICHE

Successivamente il Presidente della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi a mezzo pec con almeno due giorni di anticipo, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede all 'apertura delle buste "C" -tempi di esecuzione dei lavori e "D" - Offerta economica.

La Commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all 'offerta economica ed all 'offerta sui tempi di esecuzione dei lavori sulla base degli elementi indicati all 'art. 17 del presente disciplinare, effettua il calcolo del punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica + offerta tempi di esecuzione) assegnato ai concorrenti, sommando i singoli punteggi ottenuti, e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione siano differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha

ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o pi ù concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

23.6 Valutazione di congruità delle offerte.

Ai sensi dell'art. 121, comma 10, del DPR 207/2010, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte come sopra quantificati, siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'art. 121 del DPR 207/2010, nonché quanto previsto nel Capitolato Speciale. Gli operatori soggetti a verifica di congruità saranno tenuti a dare per iscritto tutte le giustificazioni che ritengano utili e che devono riguardare i seguenti criteri:

- l'economia del procedimento di costruzione di costruzione;
- le soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che il concorrente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore pi ù vicino a quello preso in considerazione.

Le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e pertinente, fatti salvi i criteri sopra indicati.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa,

e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, riservandosi tale facoltà nel bando di gara, proceder à contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

All'esito del procedimento di verifica di congruità, ai sensi dell'art. 121, comma 3, DPR 207/2010, il presidente della commissione di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi a mezzo pec con almeno due giorni di anticipo, dichiara quanto emerso dal procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Art.24) ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, a fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registrazione, gli oneri fiscali ed ogni altra spesa connessa, che sono tutte a suo carico.

Illegale rappresentante della Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto alla data che sarà fissata da questa amministrazione. Ove non abbia ottemperato a quanto richiesto nei termini indicati, salvo

I casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si proceder à con provvedimento motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria ed all'assegnazione dell'appalto alla Ditta che segue in graduatoria. La stipula della polizza è subordinata alla presentazione della cauzione definitiva sull'importo di aggiudicazione, secondo le modalità previste dall'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.

Art.25) STIPULAZIONE CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni ed entro 210 giorni a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento

espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.
L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante ed irrevocabile fino al termine di 210 giorni a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.
Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario - come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto - la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto .

Art. 26) ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI

a) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;
b) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Ravenna, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
c) si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata ed ammissibile e che, inoltre, sia ritenuta congrua e conveniente. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'unione Europea, dovranno essere espressi in Euro
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
f) in caso di parità, si procede per sorteggio;
g) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti all 'art. 113 del citato decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e le polizze assicurative previste dal capitolo speciale;
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
i) la stazione appaltante, in caso di fallimento dell 'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all 'articolo 140 del citato decreto legislativo n. 163/2006;
j) tutte le spese per la stipulazione del contratto, sono a carico deH 'aggiudicatario;
k) l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a del D.L. n. 66/2014, dovr à rimborsare, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, le spese per la pubblicazione del bando sostenute dalla Stazione Appaltante;
l) la documentazione presentata dai concorrenti non viene restituita dalla stazione appaltante, ad eccezione della cauzione provvisoria;
m) la Stazione Appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto; n) Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.38, lett.h) e la denuncia penale nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità di Vigilanza, per le sanzioni di cui all'art.6 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.

Art. 27) CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

Il presente contratto non pu ò essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del Lgs. 12/04/2006, n. 163 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall 'art. 116 dello stesso D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. (in caso di cessione di azienda e in caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici). Ogni atto contrario è nullo di diritto. Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto trovano applicazione le norme dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i..

Art. 28) ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA

Il diritto di accesso agli atti della gara è regolato dall'art. 13 del n. 163/2006 s.m.i.. Riguardo alla tipologia di atti e documenti per i quali il diritto di accesso è vietato, si richiama il comma 5, lettera a), b), c), d) deM 'art. 13 succitato. Il diritto di accesso è differito:

a) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
c) in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, D. Lgs. 163/06, 24, Legge n. 241/90, D.P.R. 184/06, D. Lgs. 196/03, al fine di consentire l'accesso agli atti di gara, ciascun concorrente ha l'onere di indicare se il contenuto dei documenti componenti l'offerta presentata o parte del contenuto dei medesimi documenti, costituiscono segreti aziendali o industriali (tecnici o commerciali). In tal caso, il concorrente non deve limitarsi a dichiarare nel modello di partecipazione che il contenuto di detta documentazione o parte del contenuto di essa è escluso dall'accesso, sulla base della formulazione di una mera motivazione generica; al contrario, la motivazione addotta, ai fini di una eventuale esclusione dell'accesso, deve essere connotata da specificità e circostanziata, nonché comprovata tramite adeguata attestazione, evidenziando alla stazione appaltante quali parti del documento saranno oggetto di mascheramento.
In mancanza di motivazione e comprova dell'inaccessibilità del contenuto dei documenti prodotti, questa Stazione Appaltante acconsentirà al suo accesso nei modi previsti dalla legge, in forza di un proprio prudente apprezzamento.

Le istanze di accesso devono essere rivolte al RUP che è, e rimane responsabile della procedura di accesso.

Art. 29) SUPPLENTE

La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per la presente fornitura; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall 'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario sino al quinto migliore offerente in sede di gara; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche gi à proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito alle Ditte non aggiudicatane entro i 30 giorni successivi dalla data di aggiudicazione. Quello della Ditta aggiudicataria sarà trattenuto fino alla stipulazione del contratto ed alla costituzione del deposito cauzionale.

Art. 30) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dell'art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010 s.m.i..

Art. 31) TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, con la domanda di partecipazione alla presente procedura e con la presentazione dell'offerta l'impresa autorizza il trattamento dei dati riservati in essa contenuti, nei limiti delle finalità della procedura medesima.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Catanzaro - Settore Gestione del Territorio, Via G. Jannoni, 68 - 88100 Catanzaro.

Art. 31) PROCEDURA DI RICORSO

- Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando, per motivi che ostano alla partecipazione, potrà essere presentato al T.A.R. Calabria.

- Entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria.
- Entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria.

In relazione al disposto dell'art. 243-ò/s del D. Lgs. n.163/2006, introdotto dall'art. 6 del D. Lgs. 20/03/2010, n. 53, le ditte interessate sono invitate ad informare, con comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità ivi previste, questa stazione appaltante della presunta violazione e dell'intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 del codice civile, dando atto che l'art. 26 del *"Codice del processo amministrativo"* approvato con D. Lgs. 02.07.2010, n. 104 e successive modificazioni, recante "Spese di giudizio", prevede che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di tale norma, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al Foro di Catanzaro, con esclusione della competenza arbitrale.

Il Responsabile della SUAC

Dott. Giuseppe Arnò

Il RUP E DIRIGENTE

Dott. Pasquale Costantino

INDICE

PREMESSA	1
OGGETTO	2
IMPORTO	2
LUOGHI DI ESECUZIONE SERVIZIO	2
PAGAMENTO	2
DURATA DELL'APPALTO	2
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	2 - 3
REQUISITI DI ORDINE GENERALE	3- 4
REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	4
REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA	4
REQUISITIDI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA	4- 5
MODALITÀ' DI VERIFICA DEI REQUISITI	5
CONTRIBUTO ANAC	5
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE	5-6-7
SUBAPPALTO	7
CHIARIMENTI	7-8
AWALIMENTO	8
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	8- 9
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA ED AUTOCERTIFICAZIONI	9-10-11-1-12-13-14
CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	14-15
SOCCORSO ISTRUTTORIO	15-16-17-18
CAUSA DI ESCLUSIONE IMMEDIATA	18
COMMISSIONE GIUDICATRICE	18
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	18-19-20
ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIA	20
STIPULAZIONE CONTRATTO	20-21
ALTRE PRESCRIZIONI	21
CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI	21-22
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA	22
SUPPLENTE	22
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	22
TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI	22
PROCEDURA RICORSO	22-23